



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n.1/21

Dec. n. 6/21

Il giorno 5 marzo 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano  
70, il

**TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

Avv. Luigi Musolino – Presidente estensore

Avv. Paolo De Matteis – Componente

Avv. Claudio Fiorentino – Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso presentato dal sig. Daniele TRONCI – nella sua qualità di  
presidente del M.C. “IGLESIAS” (cod. 0796) con recapito in Iglesias (CI)  
alla via Siracusa snc, riaffiliato 2021 l’11.01.2021 - avverso l’omologa della

terza prova del Campionato Sardo Enduro (cod. manifestazione n. SAREN008) del 25.10.2020.

In ordine al ricorso proposto in data 21.1.2021 da TRONCI Daniele, nato a Carbonia il 16.12.1970, - nella qualità di Presidente del M.C. IGLESIAS – si osserva quanto segue.

Il ricorrente rappresentava le sue doglianze relative alla classifica finale, omologata dal Co. re. Sardegna, relativa alla terza prova del campionato Sardo Enduro, competizione tenutasi in data 25.10.2020 (SAREN008) organizzata dal MC Solanas Vintage. In particolar modo oggetto del ricorso era la modifica della detta classifica da parte del Co.re. Sardegna senza che vi fossero, ad avviso del ricorrente, motivi di fatto o diritto che supportassero tale decisione.

Il Co.re. Sardegna infatti in sede di omologa, pubblicata solo in data 22.12.2020 a seguito della redazione della classifica finale del Campionato Regionale Enduro Sardo 2020, avrebbe eliminato, nella suddetta gara del 25.10.2020, TUTTE le PENALITA' maturate dai concorrenti relative a TUTTI i controlli orari, circostanza questa che non trovava riscontro nella documentazione redatta dagli ufficiali di gara preposti alla competizione.

All'uopo pertanto si chiedeva, in accoglimento del ricorso, la rielaborazione della classifica della 3a prova del Campionato Enduro Sardo e per l'effetto la correzione della classifica finale del Campionato Regionale Enduro Sardo 2020.

In subordine veniva richiesta l'esclusione del conduttore MULAS Alessio in base all'art. 11.4-8 del regolamento Enduro 2020, avendo costui superato i cinque minuti di anticipo ad un c.o. con aggiornamento della classifica della gara e della classifica finale del Campionato Sardo Enduro.

A seguito del ricorso principale e della fissazione dell'udienza, in data 23.02.2021 il ricorrente faceva pervenire al Tribunale Federale memoria

integrativa difensiva, che è da considerare parte integrante del ricorso principale.

Così riassunti i fatti posti a base del ricorso il Tribunale - al fine del decidere - provvedeva ad acquisire:

1. i rapporti del Commissario di Gara Delegato e del Direttore di Gara relativi alla manifestazione sportiva SAREN008 del 25.10.2020;
2. le osservazioni del Coordinatore del Comitato Enduro Settore Tecnico – Sportivo Area Sportiva F.M.I.;
3. relazione del Co.Re. Sardegna sulla omologa della 3a prova del Campionato Regionale Enduro Sardo tenuta il 25.10.2020.

Alla luce delle emergenze istruttorie e degli atti allegati al fascicolo processuale appare necessario osservare quanto segue.

### **L'operato del direttore di gara.**

Il direttore di gara, a seguito di problemi sul tracciato, provvedeva ad emanare il comunicato contraddistinto con il numero 1 - allegato al rapporto di gara – alle ore 12:20 del 25.10.2020. Nel medesimo assume una decisione straordinaria a causa della presenza di bestiame sul tracciato ***“che a partire dal c.o. 2 ai concorrenti del campionato sardo enduro verrà applicata la tabella di emergenza come da comunicati esposto prima del c.o. per l'accumularsi di minuti di ritardo da parte dei concorrenti al c.o.1, inoltre viene accorciato il percorso di circa 4 km prima della assistenza per permettere ai concorrenti di non accumulare minuti di ritardo ai c.o. successivi”***.

Provvedeva peraltro alle ore 12:22 del 25.10.2020, nel corso dello svolgimento della gara, ad esporre una tabella che avvertiva i concorrenti: ***“ Comunicato D.D.G. - si comunica che dal c.o. 2 verrà applicata la tabella di emergenza. Dal vostro tempo teorico aggiungere 5 minuti)”***.

Successivamente il direttore di gara, alla ore 12:30 del 25.10.2020, sempre nel corso dello svolgimento della competizione, emetteva altro comunicato contraddistinto dal numero 2 che recitava: ***“si chiede al servizio di cronometraggio che ai concorrenti del campionato sardo enduro vengano neutralizzati i ritardi e le penalità del c.o.1 per problemi riscontrati lungo il percorso del primo giro di gara compromettendo la sicurezza dei piloti”***.

Entrambi i suddetti comunicati sono stati adeguatamente portati a conoscenza dei concorrenti, come riportato dallo stesso direttore di gara nel suo rapporto e confermato nel rapporto del commissario delegato, peraltro tale circostanza è pacifica ed non è oggetto di doglianza del presente ricorso.

Successivamente, in data 27.10.2020 (due giorni dopo la conclusione della manifestazione!) il direttore di gara inoltrava al solo Servizio cronometraggio una ulteriore comunicazione, contraddistinta dal numero 5, nella quale chiedeva ***“al servizio di cronometraggio che vengano riconteggiate le penalità ai concorrenti del campionato regionale enduro sardo della manifestazione SAREN008 del 25.10.2020 ripristinando le penalità a partire dal controllo orario n° 2 dopo l'applicazione della tabella di emergenza. Resta valido il comunicato n° 2 del 25.10.2020 dove si chiede la neutralizzazione dei ritardi e penalità al c.o. 1. Da un riesame attento ho valutato che non era corretta la neutralizzazione agli altri c.o.”***.

Così sintetizzato l'operato del direttore di gara della competizione passiamo all'analisi della omologa del Co. re. Sardegna.

### **L'omologa del Co. re. Sardegna.**

Nella relazione datata 7.02.2021, fatta pervenire a codesto Tribunale, il Presidente del Co. re. Sardegna rappresenta che in sede di omologa della gara enduro del 25.10.2020 si è provveduto ad acquisire la classifica che il Servizio di cronometraggio del FICr ha pubblicato on line sul proprio sito il giorno 26.10.2020.

Tale classifica, *“priva delle penalità ai c.o., difforme da quella utilizzata sul campo di gara e utilizzata per le premiazioni è invece di fatto conforme sia alle decisioni anticipate al Servizio di cronometraggio sul campo di gara dal D. di G. a fine giornata successivamente alle premiazioni e confermate con il comunicato senza numero e datato 25.10.2020 inviato dal D. di G. al Servizio di cronometraggio alle ore 13:18 del 26.10.2020, classifica peraltro trasmessa dal Servizio cronometraggio al Comitato Enduro FMI per la relativa elaborazione e aggiornamento ranking”*.

Pertanto dalla lettura della relazione emerge che in sede di omologa è stata considerata una classifica della competizione priva di TUTTE le penalità maturate dai concorrenti a TUTTI i c.o., a quanto scrive il Co.Re. Sardegna *“... per quanto concerne la classifica con le PENALITA' si è accertato che contengono penalità comminate ai concorrenti in base ai tempi di passaggio al c.o.2 tenendo conto dei tempi di ritardo al passaggio c.o.1 dei concorrenti, assodato ciò si denota che su 39 piloti giunti al termine della gara circa una ventina accumulano penalità al c.o.2 in quanto non hanno tenuto conto del ritardo accumulato al c.o.1, questa condotta non può essere considerata casuale visto l'alto numero di concorrenti coinvolti, quale comunicazione è stata data a questi concorrenti nel corso della competizione, nel comunicato n° 2 il D.di G. dispone che vengano neutralizzati i ritardi e penalità del c.o.1. Questo Comitato non ha approfondito questo argomento in quanto il D. di G. con comunicato senza numero e datato 25.10.2020 annulla di fatto tutte le penalità a tutti i c.o.”*.

Al riguardo giova rappresentare che proprio il Co.re. Sardegna indica che tale comunicato del D.d.G. - senza numero ed indirizzato al solo Servizio di cronometraggio - non è allegato al rapporto di gara.

Così esaminati i comportamenti dei vari soggetti coinvolti nella vicenda ed alla luce della documentazione acquisita, dei pareri versati in atti, appare necessario ritenere **fondato il ricorso** atteso che il principio di cui all'art. 4.1 del Regolamento di Giustizia definisce il risultato conseguito sul campo di gara come preminente scopo dell'attività degli Organi Federali. In questo caso il direttore di gara ha assunto delle decisioni attraverso due comunicati il giorno 25.10.2020 nel corso dello svolgimento della competizione. I due comunicati – numero 1 e 2 del 25.10.2020 - sono gli unici che sono stati ritualmente comunicati ai concorrenti, e che peraltro risultano allegati al rapporto di gara. Tali comunicati ufficiali – n° 1 e 2 – sono inoltre menzionati dallo stesso commissario delegato nel suo rapporto di gara. Gli stessi comunicati fanno quindi parte integrante del rapporto di gara comunicato al Co.re Sardegna dal direttore di gara, e pertanto assumono il rilievo di decisioni vincolanti assunte dal direttore di gara nel corso della manifestazione e sono da tenere in debito conto ai fini della redazione della classifica della competizione. Difatti nella relazione redatta dal Co.re Sardegna vengono indicati come atti allegati al rapporto di gara, a differenza della comunicazione della comunicazione senza numero di cui sopra del 25.10.2020 e del comunicato n° 5 del 27.10.2020.

Pertanto al fine del principio descritto all'art. 4 del R.d.G. a parere di questo Tribunale Federale sono da tenere in considerazione il risultato della gara del 25.10.2020, così come ottenuto sul campo, temperato dalle decisioni contenute nei comunicati n° 1 e 2, assunte dal direttore di gara nel corso dello svolgimento della competizione e correttamente comunicate ai partecipanti.

Del resto da una attenta lettura delle dette decisioni non vi è alcuna neutralizzazione dei ritardi e penalità dei concorrenti a TUTTI I C.O., i

comunicati fanno riferimento a quelle penalità conseguite dai piloti al c.o.1 – come chiaramente indicato nel comunicato 2 del 25.10.2020 ore 12:30. Nel rapporto del commissario delegato si legge ***“.....al termine del primo giro la maggior parte dei piloti sono giunti accumulando minuti di ritardo il DdG ha quindi valutato la situazione e per la sicurezza dei concorrenti affinché potessero continuare la gara con più serenità e senza l'ombra minacciosa del tempo tirato ha deciso di neutralizzare tutti i ritardi al c.o. 1, l'applicazione della tabella di emergenza (esponendo un cartello prima dell'ingresso al c.o.2 ed avvisando personalmente tutti i piloti al termine del giro 2, prima di entrare in assistenza) all'eliminazione di un tratto di percorso (comunicato n. 01 e n.02)”***.

Ciò conferma pertanto l'intenzione, manifestata nei comunicati 1 e 2 del 25.10.20 del direttore di gara, di annullare i soli ritardi e penalità accumulate dai concorrenti al c.o.1 e non a tutti i c.o..

Le successive comunicazioni del direttore di gara, inviata al Servizio cronometraggio, una distinta dal n° 5 del 27.10.2020, e anche quella senza numero del 25.10.2020, non allegate al rapporto di gara sono da considerarsi a tutti gli effetti tardive e non motivate, e non comunicate ai concorrenti, pertanto da non poter essere tenute in debito conto ai fini della redazione della classifica della gara.

Del resto l'art. 22 del R.M.M. descrive la corretta procedura di omologa del risultato e prevede, commi 3 e 4, le ipotesi e le procedure per la modifica della classifica della gara che è di competenza del STS - Area sportiva FMI, procedura non rispettata nel caso che ci occupa.

Per quanto attiene alla richiesta subordinata dell'esclusione del concorrente MULAS Alessio appare al Tribunale che la richiesta sia assorbita



dall'accoglimento della richiesta principale, e pertanto non di competenza di questo Organo.

Chiarito così il punto di diritto che ci occupa alla luce sia dall'interpretazione delle norme federali sopra richiamate, sia degli atti e pareri raccolti nel corso dell'istruttoria

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale F.M.I. accoglie il ricorso presentato dal Presidente del MC IGLESIAS sig. TRONCI Daniele e per l'effetto ordina al competente S.T.S.- Area Sportiva F.M.I. di provvedere alla redazione della corretta classifica della 3a prova del campionato sardo enduro – SAREN008 - disputata in data 25.10.2020 alla luce del risultato ottenuto sul campo di gara tenendo conto delle decisioni del direttore di gara assunte con i comunicati n° 1 e 2 del 25.10.2020, e per l'effetto di voler rielaborare la classifica finale del Campionato Sardo Enduro 2020.**

**Con particolare riferimento alla richiesta subordinata, afferente l'esclusione del concorrente MULAS Alessio il Tribunale ritiene che la stessa sia assorbita dall'accoglimento della domanda principale del ricorso e pertanto dichiara non luogo a provvedere sul punto.**

Avv. Paolo De Matteis      Avv. Luigi Musolino      Avv. Claudio Fiorentino  
              
PRESIDENTE T.F.

Depositata il 5 marzo 2021

Il presente provvedimento sia comunicato a:

M.C. IGLESIAS;  
Procuratore Federale;  
Presidente Federale;  
Segretario Generale;  
Gruppo Ufficiali Esecutivi;  
Gruppo Commissari di Gara;  
Settore Tecnico Sportivo;  
Ufficio Licenze;  
Ufficio Tesseramento;  
Ufficio Fuoristrada;  
Co. re. Sardegna;  
Ufficio Stampa F.M.I..

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**